

**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ  
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE  
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis)

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, D.L. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- La Provincia di Chieti, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

La Provincia di Chieti con sede in Chieti- corso Marrucino n. 97- C.F. 80008750178, rappresentata dal \_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell'interesse della quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

l'Ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, (di seguito "Ente parte del presente accordo") rappresentato da \_\_\_\_\_ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

approvano il seguente accordo, composto da n. 12 articoli, come appresso riportati.

**Articolo 1**

**Finalità e Ente capofila**

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali.
2. A tale fine, la Provincia di Chieti e l'Ente parte del presente accordo, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: *decreto*), dando atto che il ruolo di Ente capofila viene svolto dalla Provincia.

**Articolo 2**

**Modalità di gestione delle selezioni**

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia di Chieti potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in

utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere esternalizzato;

2. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, decreto), restano di esclusiva competenza di ogni ente locale aderente ed eventualmente della Provincia di Chieti ma solo per le proprie assunzioni di personale;
3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 3**

#### **Categorie e profili delle selezioni**

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, per assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nonché sia a tempo pieno che parziale, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti, ivi compreso l'Ente parte del presente accordo, i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli stessi enti locali.
3. La Provincia, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma2, procederà ad effettuare la/le selezione/i nel rispetto della disciplina contenuta nel Titolo III del vigente Regolamento provinciale per le Selezioni Pubbliche approvato con D.P. n. 155 del 21.10.2022.
4. Ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, successivamente all'entrata in vigore e all'attuazione del nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale, i profili professionali oggetto delle Selezioni Uniche e degli Elenchi idonei di cui al presente accordo saranno trasposti dagli Enti aderenti, ivi compreso l'Ente parte del presente accordo, nel nuovo sistema di classificazione, nel rispetto della nuova normativa contrattuale sopra richiamata.

### **Articolo 4**

#### **Commissioni delle selezioni**

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni;
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un Dirigente in servizio presso la Provincia o presso altra Pubblica Amministrazione, con esperienza nelle materie oggetto della selezione;
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dal Regolamento provinciale di cui al precedente art. 3- comma 3- e dalla vigente legislazione in materia;
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge di conversione, nonché delle norme del Regolamento provinciale di cui al precedente comma.

### **Articolo 5**

#### **Formazione degli elenchi**

1. Al termine dei propri lavori, la Commissione di cui al precedente art. 4 formulerà un elenco di idonei, che non costituisce graduatoria di merito, composto dai concorrenti che avranno conseguito il punteggio minimo previsto dall'avviso di selezione.

2. L'elenco sarà approvato dal Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane della Provincia e non conterrà il punteggio conseguito da ciascun candidato.
3. L'elenco avrà una durata di tre anni, salvo proroghe introdotte dalla legge in materia di validità delle graduatorie concorsuali.
4. La Provincia, con cadenza annuale e a seguito di specifico avviso, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni di cui al precedente articolo 3; potrà essere aggiornato nuovamente previo accordo con gli Enti aderenti.
5. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei, assunti a tempo indeterminato dagli enti aderenti o dalla Provincia di Chieti, viene curato da quest'ultima, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e nella sezione del sito web *Amministrazione trasparente* > *Bandi di concorso*, nel rispetto delle norme sulla privacy, previa segnalazione da parte degli enti che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

## Articolo 6

### Utilizzo dell'elenco degli idonei

1. La Provincia e gli enti aderenti, ivi compreso l'Ente parte del presente accordo- fermo quanto concordato al precedente art. 3, comma 4- attingono agli elenchi di cui all'articolo precedente per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi Piani dei Fabbisogni di Personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità; detti elenchi possono essere utilizzati anche per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
2. Le assunzioni sono effettuate dalla Provincia e dagli Enti aderenti, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatici definiti dal singolo ente.
3. L'Ente parte del presente accordo, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia di Chieti, indicando:
  - a) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
  - b) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
  - c) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
  - d) la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
  - e) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae;
  - f) eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
  - g) la dichiarazione di permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
2. La Provincia di Chieti si impegna a pubblicare l'interpello dell'Ente parte del presente accordo in apposita sezione del proprio sito web *Amministrazione trasparente* > *Concorsi e Mobilità*.
3. A conclusione dell'interpello indetto dall'Ente parte del presente accordo, questo comunicherà gli esiti alla Provincia ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato dall'elenco degli idonei;
4. La Provincia di Chieti provvederà ad aggiornare l'elenco che sarà sempre visibile sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2;
5. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interPELLI a tempo determinato o indeterminato;

6. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito;
7. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria;
8. Il mancato superamento della prova selettiva sostenuta nell'ambito dell'interpello indetto dall'Ente parte del presente accordo, non pregiudica l'inserimento del soggetto nell'elenco degli idonei, per futuri interpelli effettuati dallo stesso o da altri Enti.

## **Articolo 7**

### **Rapporti finanziari**

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Chieti per i profili di proprio interesse;
2. In caso di procedure bandite per profili professionali specificamente richiesti e di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, ivi compreso l'Ente parte del presente accordo, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di selezione sarà ripartita, in proporzione agli idonei in elenco, tra i comuni che si avvarranno dell'elenco stesso per assunzioni a tempo indeterminato o determinato (pieno o parziale); nell'importo massimo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata;
3. Competono alla Provincia di Chieti le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso che è stata fissata nell'importo massimo di € 10,00 per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente, nessuna tassa di concorso sarà richiesta, dall'Ente parte del presente accordo, ai soggetti in elenco, ai fini della rispettiva partecipazione all'interpello.

## **Articolo 8**

### **Durata- recesso**

1. Il presente accordo è valido per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, per identico periodo con provvedimento espresso degli enti associati; l'elenco degli idonei ha una durata massima di tre anni, prorogabile con l'assenso degli enti partecipanti all'accordo; l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, con la scadenza dell'elenco degli idonei;
2. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno quattro mesi e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

## **Articolo 9**

### **Trattamento dati personali**

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo;

3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Articolo 10**

##### **Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Chieti.

#### **Articolo 11**

##### **Contenziosi**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa;
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Chieti.

#### **Articolo 12**

##### **Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

La Provincia di Chieti \_\_\_\_\_

L'Ente \_\_\_\_\_